



COMUNICATO UFFICIALE n° 1

del 13 gennaio 2014

(composto da n° 27 pagine)

Sommario:

- ❖ Organigramma
- ❖ Circolare 31 dicembre 2013
- ❖ Delibere Corte Nazionale Giustizia 6/7/8/9/2013 e 1/2014
- ❖ Buoni d'ordine materiali Agla e Magazzino Lega Nazionale Calcio

Lega Calcio Uisp
Segreteria nazionale
Via della Viola, 1 06122 Perugia

tel. 075.57.27.542 fax 075.57.26.684

e-mail: calcio@uisp.it

sito web: www.uisp.it/calcio

Organigramma Lega Nazionale Calcio Uisp:

Presidente	Simone Pacciani
Vice Presidenti	Vincenzo Bonasera, Tiziano Pesce
Presidente del Consiglio	Michele Manno
Organizzazione	Vincenzo Bonasera, Paris Moni, Paolo Palma
Consiglio nazionale	Simone Pacciani, Alessandro Baldi, Vincenzo Bonasera, Maurizio Casapolo, Andrea Casella, Pietro Casu, Luca Dalvit, Giorgio Fucini, Roberto Gambetti, Michele Manno, Gianni Marcanzin, Giuseppe Cosimo Marra, Renato Molinelli, Paris Moni, Gino Montecchi, Dario Nocera, Paolo Palma, Tiziano Pesce, Giancarlo Pirandola, Paolo Righetti, Francesca Turchetti
Direzione nazionale	Alessandro Baldi, Vincenzo Bonasera, Andrea Casella, Pietro Casu, Paolo Della Tommasa, Renato Molinelli, Tiziano Pesce, Simone Pacciani.
Coordinatore Segreteria	Sergio Biscarini
Settore Attività	
Coordinatore	Paris Moni
Commissione Attività	Gianni Marcanzin, Dario Nocera, Francesca Turchetti, Sergio Vinciprova.
Settore Arbitrale	
Coordinatore	Paolo Palma
Commissione Arbitrale	Massimiliano Bertoli, Domenico De Bartolo, Roberto Ferrero, Pierpaolo Franceschi, Giorgio Fucini, Giancarlo Pirandola, Pasquale Raffaele, Paolo Righetti, Eugenio Tripi.
Settore Disciplina e Normativa Generale	
Coordinatore	Luca Dalvit
Commissione Disciplina e N.G.	Enrico Leprini, Giuseppe Cosimo Marra, Sabina Piccioni
Corte Nazionale di Giustizia	
Responsabile	Silvia Borselli
Componenti	Silvestro Giambianco, Vincenzo Gresolindo.
Settore Formazione	
Coordinatore	Roberto Bertani
Commissione Formazione	Maurizio Casapolo, Federico Cocchini, Cristiano Leone
Responsabile Settore Giovanile	Ferruccio Valzano
Commissione Settore Giovanile	Piero Di Gabriele, Antonio Marciano, Uber Parmeggiani
Responsabile Bilancio e Contabilità	Enzo Gola
Responsabile Immagine e Comunicazione	Claudia Fogliazza
Responsabile Impiantistica Manifestazioni	Pietro Girardi

“CIRCOLARE del 31 DICEMBRE 2013”

Norme di partecipazione per l'attività della Lega nazionale calcio Uisp stagione sportiva 2013-2014 scadenze, quote e modalità

Pre-iscrizioni delle Leghe calcio regionali all'attività della Lega nazionale calcio Uisp:

Le pre-iscrizioni alle Manifestazioni della Lega nazionale calcio Uisp dovranno essere richieste dalle Leghe regionali calcio Uisp facendo pervenire, **entro la data del 17 febbraio 2014**, alla Segreteria della Lega nazionale calcio Uisp, Via della Viola 1, 06122 Perugia (PG) (fax 075.57.26.684 – e-mail: calcio@uisp.it):

1. il **modulo informativo di pre-iscrizione** e la **dichiarazione** con la quale si attesta l'applicazione, nelle Norme di Partecipazione dei propri Campionati e/o Tornei, della Circolare della Lega nazionale calcio Uisp del 31 maggio 2013 (**allegati "A" e "B"**);

2. la **ricevuta** del versamento della **cauzione** di **€ 420,00**.

La cauzione è unica, a prescindere dal numero di manifestazioni, categorie e discipline cui la Lega regionale calcio intende iscrivere le proprie Associazioni, e contribuirà alla copertura anche di eventuali debiti contratti, per qualsiasi titolo, dalle proprie Associazioni partecipanti alle manifestazioni (qualora l'importo corrisposto non fosse sufficiente, dovrà essere integrato, entro e non oltre il 31 luglio 2014, fino alla somma eventualmente dovuta).

Le pre-iscrizioni potranno essere revocate e in forma scritta dovranno essere trasmesse alla Segreteria della Lega nazionale calcio Uisp, entro i termini sotto riportati.

Qualora la revoca pervenisse dopo tali termini, dalla cauzione versata sarà trattenuta a titolo di penale la somma di **euro 150,00** per ogni Associazione mancante.

Iscrizioni delle Associazioni alle Manifestazioni nazionali:

Le Associazioni, appartenenti alle Leghe regionali calcio Uisp in regola con la pre-iscrizione, che intendono partecipare alle Finali e alle Rassegne nazionali dovranno inviare, **tramite le Leghe regionali calcio Uisp**, alla Segreteria della Lega nazionale calcio Uisp, Via della Viola 1, 06122 Perugia (PG) (fax 0755726684 ___ e-mail: calcio@uisp.it), **entro i termini sotto indicati**:

-la domanda d'iscrizione su apposito modulo che sarà allegato alla Circolare del 1° marzo 2014;

-la ricevuta attestante il pagamento delle quote d'iscrizione e di prenotazione per il soggiorno alberghiero o di copertura delle spese organizzative previste per la manifestazione;

-le dichiarazioni previste dagli articoli 31 e 32 RA (**si ricorda che i tesserati con sanzioni disciplinari a tempo, non possono partecipare alle manifestazioni**).

Modalità di versamento della quota di cauzione delle Leghe regionali calcio all'attività nazionale e d'iscrizione delle Associazioni alle Manifestazioni nazionali:

I versamenti delle quote di cauzione da parte delle Leghe regionali calcio Uisp, e delle iscrizioni da parte delle singole Associazioni dovranno essere eseguiti tramite, alternativamente:

-versamento su c/c postale n° 556407

-bonifico bancario su c/c n° IBAN IT 05 C 05387 02400 000000857235 Banca Popolare Emilia Romagna Sede Bologna

intestando entrambi a: Uisp Sede nazionale decentrata - Via Riva Reno 75/3 - 40121 BOLOGNA – specificando la causale: MANIFESTAZIONE ..., ASSOCIAZIONE ..., CATEGORIA.

Modalità di versamento della quote di cauzione da parte delle Associazioni partecipanti alle Manifestazioni nazionali alle proprie Leghe regionali calcio:

Le Associazioni che intendono partecipare alle Manifestazioni nazionali devono consegnare alle rispettive Leghe regionali calcio UISP un deposito cauzionale pari ad € 150,00.

Il deposito cauzionale sarà conservato a garanzia della partecipazione dell'Associazione alla manifestazione, della copertura di eventuali sanzioni pecuniarie in cui dovesse incorrere la stessa o di eventuali debiti contratti dall'Associazione durante le manifestazioni nazionali.

Formule, obblighi, requisiti e tipologia delle Manifestazioni organizzate dalla Lega nazionale calcio Uisp

FINALI NAZIONALI

Le Associazioni partecipanti alle Finali nazionali dovranno essere in regola con la vigente normativa di tutela sanitaria, tenendo a tal fine presente che l'attività è di **carattere agonistico**.

Calcio a 11

25 - 29 giugno 2014

Calcio a 5 maschile e femminile

26 - 29 giugno 2014

Categoria	Disciplina	Età	Diritto di accesso
Maschile	calcio a 11	16 anni compiuti	vincenti fasi regionali*
Maschile	calcio a 5	16 anni compiuti	vincenti fasi territoriali e/o regionali**
Femminile	calcio a 5	14 anni compiuti	vincenti fasi territoriali e/o regionali**

* per il raggiungimento delle 16 squadre, possono essere iscritte un massimo di due squadre per regione, (in caso di eccedenza di iscrizioni, saranno privilegiate quelle iscritte cronologicamente prima, salvaguardando la presenza di una squadra per ogni regione).

** in alternativa si accetta l'iscrizione di una squadra per ogni comitato territoriale.

Iscrizioni: entro il 04 giugno 2014 (€ 150,00). Le preiscrizioni possono essere disdette entro il 02 giugno 2014.

Formula:

Nella prima fase, saranno formati gironi in base al numero delle squadre iscritte (massimo di 16 squadre per la disciplina del calcio a 11 e 24 per le discipline del calcio a 5 maschile e femminile). Seguirà la seconda fase con gare ad eliminazione diretta.

Requisiti per partecipare alle Finali nazionali:

Per partecipare alle Finali nazionali occorrono i seguenti requisiti:

- le Associazioni devono essere affiliate all'Uisp per il 2014 e aver acquisito il diritto di partecipare alle Finali nazionali previsto dalla Circolare del 31 maggio 2013;

- i giocatori devono essersi tesserati entro la data di scadenza del tesseramento del proprio Comitato e comunque non oltre il 31 marzo 2014 e aver partecipato ai Campionati locali con la stessa squadra partecipante alle Finali nazionali; Nel calcio a 11 è possibile usufruire di n° 2 atleti di Associazioni diverse da quella partecipante, ma del medesimo Campionato territoriale; detta possibilità è di un atleta per il calcio a 5.

- gli Atleti devono rispettare le condizioni previste dalla Circolare del 31 maggio 2013 in materia di partecipazione dei tesserati Figc all'attività Uisp ed ai sensi della Normativa Generale (si ricorda che i tesserati con sanzioni disciplinari a tempo, non possono partecipare alla manifestazione).

Tali requisiti devono essere verificati e certificati, per le proprie competenze, dal Presidente dell'Associazione, dal Presidente territoriale e da quello regionale della Lega calcio Uisp d'appartenenza. False dichiarazioni o certificazioni saranno punite ai sensi degli articoli 33, 34, 35 RO e 150 RD.

Invio della lista dei tesserati:

Le Associazioni iscritte dovranno presentare entro il giorno 6 giugno 2014 una lista dei propri tesserati che parteciperanno alle Finali nazionali (compilata in stampatello su apposito modulo) indicando i seguenti dati: cognome, nome, data di nascita, numero della tessera Uisp, eventuale Scheda di Attività corredata dal modulo di recesso del rapporto sportivo e della data rilascio. Detta lista potrà successivamente (ma non oltre il giorno precedente l'inizio della manifestazione) essere integrata con altri giocatori appartenenti alla medesima Associazione e inseriti nelle liste in possesso della Lega nazionale calcio. Nella lista dovranno essere evidenziati gli eventuali atleti di altra Associazione (max 2 per il C11 e 1 per il C5).

Solo gli atleti indicati nel suddetto elenco nominativo avranno diritto a partecipare alle Finali nazionali.

Durante la manifestazione sarà cura della Commissione del Settore Attività effettuare ogni tipo di controllo si rendesse necessario sulle tessere dei singoli atleti partecipanti.

RASSEGNE NAZIONALI

Le Associazioni partecipanti alle Rassegne nazionali dovranno essere in regola con la vigente normativa di tutela sanitaria, tenendo a tal fine presente che l'attività è del carattere indicato sotto la voce "ambito" nelle Norme di Partecipazione di ogni Rassegna.

Coppa di Lega Calcio a 11 22-25 maggio 2014

Ambito: agonistico

Categoria	Disciplina	Età	Diritto di accesso
Maschile	calcio a 11	16 anni compiuti	Vincenti Coppe e/o Camp. territoriali*

* in alternativa possono iscriversi due squadre per ogni Comitato territoriale fino al raggiungimento delle 16 squadre

Iscrizioni: entro il 22 aprile 2014 (€ 150,00). Le preiscrizioni possono esser disdette entro il 18 aprile 2014.

Formula:

Nella prima fase, saranno formati gironi in base al numero delle squadre iscritte (con un massimo di 16).

Requisiti per partecipare alla Coppa di Lega:

Per partecipare alle Rassegne nazionali occorrono i seguenti requisiti:

- le Associazioni devono essere affiliate all'Uisp per il 2014;
- i giocatori devono essersi tesserati entro la data di scadenza del tesseramento del proprio Comitato e comunque non oltre il **31 marzo 2014** e aver partecipato ai Campionati locali con la stessa squadra partecipante alla Coppa di Lega. E' possibile usufruire di n° 4 atleti di Associazioni diverse da quella partecipante, ma del medesimo Campionato territoriale;
- gli Atleti devono rispettare le condizioni previste dalla Circolare del 31 maggio 2013 in materia di partecipazione dei tesserati Figc all'attività Uisp ed ai sensi della Normativa Generale (**si ricorda che i tesserati con sanzioni disciplinari a tempo, non possono partecipare alla manifestazione**).

Tali requisiti devono essere verificati e certificati, per le proprie competenze, dal Presidente dell'Associazione, dal Presidente territoriale e da quello regionale della Lega Calcio UISP d'appartenenza. False dichiarazioni o certificazioni saranno punite ai sensi degli articoli 33, 34, 35 RO e 150 RD.

Invio della lista dei tesserati:

Le Associazioni iscritte dovranno presentare entro il giorno 28 aprile 2014 una lista dei propri tesserati che parteciperanno alla Coppa di Lega (compilata in stampatello su apposito modulo) indicando i seguenti dati: cognome, nome, data di nascita, numero della tessera Uisp, eventuale Scheda di Attività corredata dal modulo di recesso del rapporto sportivo e della data rilascio. Detta lista potrà successivamente (ma non oltre il giorno precedente l'inizio della manifestazione) essere integrata con altri giocatori appartenenti alla medesima Associazione e inseriti nelle liste in possesso della Lega nazionale calcio. Nella lista dovranno essere evidenziati gli eventuali atleti di altra Associazione (max 4).

Solo gli atleti indicati nel suddetto elenco nominativo avranno diritto a partecipare alla Coppa di Lega.

Sarà cura dell'Associazione partecipante comunicare alla Segreteria della Lega nazionale calcio Uisp, entro il 12 maggio, i nominativi dei 4 atleti di altra Associazione, i quali dovranno essere muniti di scheda di attività.

Durante la manifestazione sarà cura della Commissione del Settore Attività effettuare ogni tipo di controllo si rendesse necessario sulle tessere dei singoli atleti partecipanti.

Rappresentative Calcio a 11, Calcio a 5 maschile e femminile 22–25 maggio 2014

Ambito: agonistico

La Rassegna è riservata a tutte le Rappresentative territoriali e/o vincenti le fasi regionali.

Iscrizioni: entro il 17 febbraio 2014

Invio della lista dei tesserati:

Le Leghe regionali calcio Uisp che hanno inviato la domanda di iscrizione delle loro Rappresentative dovranno successivamente inviare alla Segreteria della Lega nazionale calcio Uisp, Via della Viola 1, 06122 Perugia (fax 075.57.26.684 – e-mail: calcio@uisp.it) **entro il 18 aprile 2014:**

le liste degli atleti delle Rappresentative della propria regione partecipanti alla Rassegna, contenenti: cognome, nome, data di nascita, il numero della Tessera Uisp ed eventuale Scheda di attività, la data rilascio, nonché l'indicazione dell'Associazione con cui l'Atleta è tesserato.

L'elenco potrà essere composto da un numero massimo di 35 atleti, ma in lista gara non potranno essere riportati più di 5 giocatori appartenenti alla stessa Associazione sportiva per il calcio a 11, 3 per il calcio a 5.

le dichiarazioni previste dagli articoli 31 e 32 RA da parte dei Presidenti di Lega territoriale e regionale, che attesteranno la regolarità del tesseramento, sia ai sensi della Circolare del 31 maggio 2013 in materia di partecipazione dei tesserati FIGC all'attività UISP, sia ai sensi della Normativa Generale (**si ricorda che i tesserati con sanzioni disciplinari a tempo, divenute definitive ed ancora in corso alla data di svolgimento della manifestazione, non potranno essere inclusi negli elenchi**).

Formula:

Le squadre saranno suddivise in gironi, e s'incontreranno tra loro in gare di solo andata.

Seguirà una seconda fase con gare ad eliminazione diretta.

Requisiti per partecipare alla Rassegna Rappresentative:

Per partecipare alla manifestazione occorrono i seguenti requisiti:

-gli atleti devono essersi tesserati all'Uisp entro la data di scadenza del tesseramento del proprio Comitato e comunque non oltre il **31 marzo 2014** e aver partecipato ai Campionati locali;

-gli atleti devono rispettare le condizioni previste dalla Circolare del 31 maggio 2013 in materia di partecipazione dei tesserati FIGC all'attività Uisp ed ai sensi della Normativa Generale.

Tali requisiti dovranno essere verificati e certificati, per le proprie competenze, dal Presidente territoriale e regionale della Lega calcio Uisp d'appartenenza. False dichiarazioni o certificazioni saranno punite ai sensi degli articoli 33, 34, 35 RO e 150 RD.

Il Presidente della Lega territoriale calcio Uisp della Rappresentativa assumerà la veste di Presidente associativo a tutti gli effetti, compreso quello previsto dalla vigente normativa in materia di tutela sanitaria, con i relativi obblighi, quali conservare, per il periodo previsto da tale normativa, l'originale o copia autentica del certificato medico attestante l'idoneità dell'Atleta a svolgere attività calcistica agonistica.

Durante la manifestazione sarà cura della Commissione del Settore Attività effettuare ogni tipo di controllo si rendesse necessario sulle tessere dei singoli atleti partecipanti.

Coppa Amatori calcio a 11 maschile 30 maggio - 02 giugno 2014

Ambito: non agonistico

Categoria	Disciplina	Età	Diritto di accesso
Maschile	Calcio a 11	16 anni compiuti	libero
Maschile	Calcio a 5	16 anni compiuti	libero

Iscrizioni: entro il 3 maggio 2014 (€ 150,00 per il Calcio a 11 ; € 90,00 per il Calcio a 5). Le preiscrizioni possono esser disdette entro il 2 maggio 2014.

Formula:

La formula sarà comunicata successivamente, in base al numero di squadre iscritte (massimo 12).

Requisiti per partecipare alla Coppa Amatori:

Per partecipare alla manifestazione occorrono i seguenti requisiti:

-le Associazioni devono essere affiliate all'Uisp per il 2014;

-gli atleti devono essersi tesserati all'Uisp **entro il 31 marzo 2014** e possono aver partecipato ai campionati territoriali anche con Associazioni diverse da quella partecipante alla manifestazione;

-gli atleti devono rispettare le condizioni previste dalla Circolare del 31 maggio 2013 in materia di partecipazione dei tesserati FIGC all'attività Uisp ed ai sensi della Normativa Generale;

Tali requisiti dovranno essere verificati e certificati, per le proprie competenze, dal Presidente territoriale e regionale della Lega calcio Uisp d'appartenenza. False dichiarazioni o certificazioni saranno punite con le sanzioni previste dagli articoli 33, 34, 35 RO e 150 RD.

Gli elenchi nominativi degli atleti, tesserati entro il 31 marzo 2014, appartenenti alle Associazioni partecipanti alla Coppa Amatori, dovranno essere inviati alla Segreteria della Lega nazionale calcio Uisp entro il 15 maggio 2014, indicando i seguenti dati: cognome, nome, data di nascita, numero della tessera Uisp, eventuale Scheda di Attività corredata dal modulo del recesso del rapporto sportivo e della data rilascio.

Il suddetto elenco potrà successivamente, ma non oltre il 30 maggio, essere integrato con altri nominativi già tesserati entro il 31 marzo, che dovranno essere immediatamente comunicati alla Segreteria della Lega nazionale calcio Uisp.

Solo gli atleti indicati nei suddetti elenchi nominativi avranno diritto a partecipare alla Coppa di Amatori.

Durante la manifestazione sarà cura della Commissione del Settore Attività effettuare ogni tipo di controllo si rendesse necessario sulle tessere dei singoli atleti partecipanti.

Calcio a 7, Calcio a 7 over 40 e calcio a 11 over 35

26 - 29 giugno 2014

Ambito: non agonistico

Categoria	Disciplina	Età	Diritto di accesso
Over 35	calcio a 11	nati 1979 e precedenti	
Maschile	calcio a 7	16 anni compiuti	
Over 40	calcio a 7	nati 1974 e precedenti**	

** Le Associazioni potranno usufruire di n° 2 atleti nati nell'anno 1979 e precedenti.

Iscrizioni: entro il 04 giugno 2014 (€ 150,00). Le preiscrizioni possono essere disdette entro il 02 giugno 2014.

Formula:

Le squadre saranno suddivise in gironi e s'incontreranno tra loro in gare di solo andata. Seguirà una seconda fase con gare ad eliminazione diretta.

Requisiti per partecipare alle Manifestazioni:

Per partecipare alle manifestazioni occorrono i seguenti requisiti:

- le Associazioni devono essere affiliate all'Uisp 2014;
- gli atleti devono essersi tesserati all'UISP entro il **12 giugno 2014**;
- gli atleti dovranno rispettare le condizioni previste dalla Circolare del 31 maggio 2013 in materia di partecipazione dei tesserati FIGC all'attività Uisp ed ai sensi della Normativa Generale;

Tali requisiti dovranno essere verificati e certificati, per le proprie competenze, dal Presidente dell'Associazione, dal Presidente territoriale e regionale della Lega calcio Uisp d'appartenenza. False dichiarazioni o certificazioni saranno punite con le sanzioni previste dagli articoli 33, 34, 35 RO e 150 RD.

Gli elenchi nominativi degli atleti appartenenti alle Associazioni partecipanti alle Rassegne, dovranno essere inviati alla Segreteria della Lega nazionale calcio entro il giorno 6 giugno 2014, indicando i seguenti dati: cognome, nome, data di nascita, numero della tessera Uisp, eventuale Scheda di Attività corredata dalla dichiarazione di recesso del rapporto sportivo e della data rilascio.

Il suddetto elenco potrà successivamente, ma non oltre il 19 giugno, essere integrato con altri nominativi già tesserati entro il 12 giugno, che dovranno essere immediatamente comunicati alla Segreteria della Lega nazionale calcio.

Durante la Manifestazione sarà cura della Commissione del Settore Attività effettuare ogni tipo di controllo si rendesse necessario sulle tessere dei singoli atleti partecipanti.

Tutte le manifestazioni potranno essere annullate nei 15 giorni antecedenti l'inizio previsto, in caso di mancanza del numero minimo di iscrizioni.

Calcio a 5 giovanile

23 - 25 maggio 2014

Ambito: non agonistico

Iscrizioni: entro il 22 aprile 2014

CALCIO A 5 giovanile:

Pulcini	2003-2004	(femmine fino a 2 anni in più)
Esordienti	2001-2002	(femmine fino a 2 anni in più)
Giovanissimi	1999-2000	

Le squadre delle Associazioni/Rappresentative dovranno essere organizzate per gli spostamenti dall'albergo ai campi da gioco.

ALLEGATO A**Modulo informativo di pre-iscrizione alle Manifestazioni nazionali 2014
da parte delle Leghe regionali calcio Uisp**

(da inviare alla segreteria della Lega nazionale calcio Uisp entro il 17 febbraio 2014)

Il sottoscritto _____ Presidente della Lega regionale calcio Uisp _____ **chiede** la pre-iscrizione per le proprie Associazioni all'attività ufficiale della Lega nazionale calcio Uisp, nelle seguenti manifestazioni, riservandosi di **revocarla** entro il termine **previsto** dalla Circolare del 31 dicembre 2013; **dichiara** di essere a conoscenza che la rinuncia da parte di ciascuna Associazione della propria Regione, pervenuta dopo tale termine, sarà sanzionata con una pena pecuniaria di **euro 150,00**; dichiara di aver recepito nelle Norme di Partecipazione della propria attività territoriale i contenuti della Circolare della Lega Nazionale Calcio UISP del 31 maggio 2013; **allega** copia della ricevuta del versamento della cauzione di **euro 420,00**.

Rassegna nazionale Coppa di Lega 22/25 maggio 2014

Categoria	disciplina	associazioni ammesse	pre-iscrizione n°
Maschile	calcio a 11	n° 2 per comitato territoriale*	

*I Comitati territoriali dovranno dare la priorità di partecipazione alle vincitrici di: Coppa di Lega o manifestazione simile, Campionati territoriali della Stagione Sportiva in corso, altro.

Rassegna nazionale Coppa Amatori 30 maggio - 02 giugno 2014

categoria	disciplina	associazioni ammesse	pre-iscrizione n°
maschile	calcio a 11	Liberi	
maschile	calcio a 5	Liberi	

**Rassegne nazionali Over 35 calcio a 11 –
Calcio a 7 maschile, Calcio a 7 Over 40 -****Finali nazionali Calcio a 5 maschile e femminile --- 26 - 29 giugno 2014**

Categoria	disciplina	associazioni ammesse	pre-iscrizione n°
Over 35 maschile	calcio a 11	Liberi	
Finali naz.femminile	calcio a 5	n° 1 per territoriale e/o regionale	
Finali nazionali uomini	calcio a 5	n° 1 per territoriale e/o regionale	
Maschile	calcio a 7	Liberi	
Over 40 maschile	calcio a 7	Liberi	

Finali nazionali uomini Calcio a 11 --- 25 - 29 giugno 2014

categoria	disciplina	associazioni ammesse	pre-iscrizione n°
maschile	calcio a 11	n° 1 per regione *	

*per il raggiungimento delle 16 squadre, possono essere iscritte un massimo di due squadre per regione (in caso di eccedenza di iscrizioni, saranno privilegiate quelle iscritte per prime, salvaguardando la presenza di una squadra per ogni regione).

Luogo e data

Il Presidente della Lega regionale calcio Uisp (firma)

.....

ALLEGATO B

**Modulo di iscrizione alla Rassegna nazionale Rappresentative 2014
da parte delle Leghe regionali calcio Uisp**

(da inviare alla Segreteria della Lega nazionale calcio Uisp entro il 17 febbraio 2014)

Il sottoscritto _____ Presidente della Lega regionale calcio Uisp
iscrive le Rappresentative territoriali sotto riportate e dichiara di essere a conoscenza che la rinuncia da parte di ciascuna di esse, sarà sanzionata con una pena pecuniaria di **euro 150,00**; dichiara di aver recepito nelle Norme di Partecipazione della propria attività territoriale, i contenuti della Circolare della Lega nazionale calcio UISP del 31 maggio 2013; **allega** copia della ricevuta del versamento della cauzione di **euro 420,00**.

Rassegna nazionale Rappresentative 22/25 maggio 2014

categoria	disciplina	associazioni consentite	iscrizione n°
maschile	calcio a 11	n° 1 per comitato territoriale	
maschile	calcio a 5	n° 1 per comitato territoriale	
femminile	calcio a 5	n° 1 per comitato territoriale	

Indicare i comitati territoriali che partecipano alla Rassegna:

Calcio a 11 _____

Calcio a 5 maschile _____

Calcio a 5 femminile _____

Luogo e data

Il Presidente della Lega regionale calcio Uisp (firma)

.....

Il modulo per le iscrizioni alla rassegna giovanile sarà pubblicato sul prossimo Comunicato Ufficiale.

CORTE NAZIONALE DI GIUSTIZIA

DECISIONE N. **6/2013** (Stagione Sportiva 2013/2014)

La Corte Nazionale di Giustizia nelle persone dei Sig.ri
Borselli Silvia – Responsabile
Giambianco Silvestro – Componente
Gresolindo Vincenzo – Componente

Ha emanato la seguente decisione
Ricorrente: Società Gonnosfanadiga Linas 97
Lega Calcio UISP Comitato Territoriale di Cagliari

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Con atto datato 5 Novembre 2013 trasmesso per il tramite della Lega Calcio UISP di Cagliari ed indirizzato alla Corte Nazionale di Giustizia, a cui il fascicolo è pervenuto in data 11 Novembre 2013, con allegata copia del Bonifico Bancario contenente gli estremi di pagamento della tassa di reclamo, il Presidente dell'Associazione USD Gonnosfanadiga "Linas '97" Sig. Raffaele Pes, proponeva ricorso a questa Corte Nazionale ai sensi dell'art. 63 lett. b) R.D. avverso la Delibera n. 1 datata 27.10.2013 del Giudice Disciplinare D'Appello di secondo grado della Lega Calcio UISP Sardegna, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 15 del 30.10.2013 della Lega Calcio UISP di Cagliari, con la quale, il Giudice monocratico di secondo grado, rigettava integralmente il ricorso presentato dalla stessa USD Gonnosfanadiga "Linas '97" avverso le decisioni assunte dalla Commissione Giudicante di prima istanza. I fatti oggetto del ricorso riguardavano la gara di Coppa Italia svoltasi a Gonnosfanadiga il 28.09.2013 tra le società USD Gonnosfanadiga Linas '97 e Grimau Carbonia, sospesa dal direttore di gara al 41° del secondo tempo in seguito ad una rissa generale che vedeva coinvolti tesserati di entrambe le squadre. Il ricorrente nel gravame presentato a questa Corte, chiede la riduzione delle pene inflitte dalla Commissione Giudicante di prima istanza e confermate integralmente dal Giudice Monocratico di secondo grado, per i giocatori Porcu Fabrizio, Meloni Nicola e Baldanzi Diego Nicola, per i quali chiede di valutare la possibilità di concedere le attenuanti di cui all'art. 23 R.D., mentre per il giocatore Sogus Marco richiede l'assoluzione piena in considerazione del fatto che, a suo dire, l'atleta sarebbe da considerarsi totalmente estraneo ai fatti in quanto impossibilitato, perché sostituito in precedenza al 33° del secondo tempo per infortunio, a partecipare alla rissa che ha coinvolto diversi giocatori e che ha determinato la sospensione della partita da parte del Direttore di gara. La Commissione Giudicante di prima istanza, come in premessa citata, a seguito dei gravi comportamenti posti in essere dai tesserati coinvolti, disponeva la squalifica per i giocatori della società Grimau Carbonia Cuccureddu Alessio, espulso in campo prima della rissa, fino al 2.11.2013, Sergi Fabrizio e Di Franco Simone fino al 17.1.2014, perché venivano loro concesse le circostanze attenuanti di cui all'art. 23 R.D., mentre ai giocatori Porcu Fabrizio, Meloni Nicola Baldanzi Diego Nicola e Sogus Marco della società USD Gonnosfanadiga Linas '97 tali attenuanti non venivano riconosciute, determinando così le squalifiche a tutto il 17.04.2014 oggetto della presente impugnazione. Il Giudice monocratico di secondo grado, a cui la società USD Gonnosfanadiga Linas '97 si era appellata, rigettava il ricorso integralmente in quanto il ricorrente non aveva portato a propria discolpa prove documentali tali da prevalere sulle prove legali.

Nel ricorso presentato a questa Corte il ricorrente, anche se in modo molto celato, precisa inoltre che non è interessato ad "indagare", ma comunque mette in serio dubbio che l'arbitro della gara, nonché firmatario del referto arbitrale e dei supplementi di referto, sig. Fernando Caredda, fosse lo stesso arbitro della partita, in quanto sul Comunicato Ufficiale della Lega Calcio di Cagliari veniva indicato il nominativo del Sig. Federico Cara.

MOTIVAZIONI

Prima di entrare nel merito della decisione assunta da questa Corte corre l'obbligo di fare presente quanto segue:

- Anche se il ricorrente afferma che non vi è alcun interesse ad "indagare" circa la persona fisica che ha arbitrato la partita oggetto del reclamo, questa Corte ha svolto accertamenti in merito, allo scopo di sgombrare il campo da possibili illazioni che andrebbero a ledere l'immagine della nostra Associazione. Dalla documentazione Ufficiale trasmessa è emerso senza alcun ombra di dubbio che:
- L'Arbitro designato dalla Lega Calcio di Cagliari a dirigere la gara di Coppa Italia svoltasi a Gonnosfanadiga il 28.09.2013 tra le società USD Gonnosfanadiga Linas '97 e Grimau Carbonia è risultato essere il Sig. Fernando Caredda;
- Lo stesso arbitro risulta essere firmatario del referto di gara datato 28.09.2013 e del supplemento ivi contenuto;
- Ai sensi dell'art. 41 Titolo IX del Regolamento Attività, le uniche titolate a designare gli arbitri sono le Leghe organizzatrici per il tramite del Designatore Ufficiale, appartenente nel caso specifico, alla Lega Calcio di Cagliari. La normativa vigente non obbliga in alcun modo ad indicare sul Comunicato Ufficiale il nominativo dell'arbitro che deve dirigere una gara, pertanto il fatto che il nominativo del sig. Federico Cara risultante sul Comunicato Ufficiale sia diverso da chi realmente ha arbitrato la gara, per altro giustificato direttamente dal Presidente della Lega calcio di Cagliari come mero refuso di stampa, non inficia nessun atto sottoscritto dall'arbitro che ha realmente diretto la partita. Tutto ciò premesso, nessuna giustificazione può essere richiesta dalle Associazioni per le designazioni arbitrali.

La Corte Nazionale di Giustizia, valutate le motivazioni che hanno spinto la società USD Gonnosfanadiga "Linas '97" a ricorrere avverso le decisioni del Giudice monocratico di secondo grado, verificate ai sensi dell'art. 88 R.D. sia le fonti di prova contenute nel ricorso presentato sia quelle contenute nel fascicolo all'uopo predisposto dalla Lega Calcio di Cagliari ai sensi dell'art. 79 R.D., è del parere che:

- Viste le prove legali di cui all'art. 89 R.D. contenute nel fascicolo predisposto dalla Lega Calcio di Cagliari che ai sensi della Normativa Generale UISP prevalgono sulle prove semplici presentate dalla società ricorrente;
- Visto il verbale di chiarimenti redatto in occasione dell'audizione dell'Arbitro della gara da parte della Commissione Giudicante di prima istanza, nel quale si esplicitavano meglio i nominativi ed i comportamenti dei partecipanti alla rissa, tanto da definire le aggravanti e le attenuanti;
- Constatato che i fatti avvenuti in campo risultano essere stati tanto gravi da dover indurre l'Arbitro a non poter notificare direttamente ai giocatori i provvedimenti disciplinari assunti nell'occasione;
- Accertato che la possibilità di segnalare direttamente all'Organo Disciplinare provvedimenti disciplinari assunti e non notificati, rientra nelle specifiche competenze del Direttore di gara;
- Accertato che dal referto di gara non emerge che il giocatore Sogus Marco sia uscito dal terreno di gioco per grave infortunio (la parte del referto dedicata a questo tipo di segnalazione risulta vuota) pertanto il fatto di essere uscito prima dal terreno di gioco, non avrebbe precluso allo stesso giocatore, peraltro riconosciuto dall'arbitro, di partecipare attivamente alla rissa, né tantomeno sono stati esibiti certificati medici attestanti la inibizione alla deambulazione dello stesso giocatore;
- Atteso che la società ricorrente non ha portato a questa Corte nuove fonti di prova e che le stesse valutazioni addotte risultano mancanti dei presupposti di prevalenza di cui all'art. 88 comma 3, rispetto alle prove legali di cui all'art.89 R.D. valutate dai Giudici di 1° e 2° grado;

P.Q.M.

La Corte Nazionale di Giustizia

- **Rigetta** il ricorso presentato dall' USD Gonnosfanadiga Linas '97;
- dispone di incamerare la cauzione versata per effetto del rigetto del ricorso;
- dispone la comunicazione della presente decisione alla Lega Territoriale Calcio UISP Comitato di Cagliari ed alla Lega Calcio UISP Sardegna per gli adempimenti di cui all'Art. 95 lettera a) comma 3 R.D.

Così deciso in Perugia, lì 7.12.2013

F.to Silvia Borselli

F.to Silvestro Giambianco – Componente

F.to Vincenzo Gresolindo – Componente

CORTE NAZIONALE DI GIUSTIZIA

DECISIONE N. 7/2013 (Stagione Sportiva 2013/2014)

La Corte Nazionale di Giustizia nelle persone dei Sig.ri
Borselli Silvia – Responsabile
Giambianco Silvestro – Componente
Gresolindo Vincenzo – Componente

Ha emanato la seguente decisione
Ricorrente: Società ASD GUERCINO 2003
Lega Calcio UISP Comitato Territoriale di Ferrara

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Con atto datato 4 Novembre 2013, trasmesso per il tramite della Lega Calcio UISP di Ferrara ed indirizzato alla Corte Nazionale di Giustizia, a cui il cui fascicolo è pervenuto in data 14.11.2013 con allegata copia del Bonifico Bancario contenente gli estremi di pagamento della tassa di reclamo, il Presidente dell'Associazione ASD Guercino 2003 Sig. Ezio Farioli, proponeva a questa Corte Nazionale di Giustizia ricorso ai sensi dell'art. 63 lett. b) R.D. avverso la Delibera n. 3, datata 22.10.2013, della Commissione Disciplinare d'Appello di Secondo Grado della Lega Calcio UISP Emilia Romagna, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 9 del 29.10.2013 della Lega Calcio UISP di Ferrara, con la quale la Commissione di secondo grado rigettava integralmente il ricorso presentato dalla stessa ASD Guercino 2003 avverso le decisioni assunte dalla Commissione Disciplinare di primo grado. I fatti oggetto del ricorso riguardavano la gara di Coppa di Lega svoltasi a Cento il 18.09.2013 tra le società ASD Guercino 2003 e ASD Centese 2010, sospesa dal direttore di gara al 27° del primo tempo in seguito ad una rissa generale che vedeva coinvolti i tesserati di entrambe le squadre. Il ricorrente, nel gravame presentato a questa Corte, chiede la riduzione della pena inflitta alla propria società dalla Commissione Giudicante di prima istanza, confermata integralmente dalla Commissione di secondo grado, che attribuiva la perdita della gara ed un punto di penalizzazione ad entrambe le società ai sensi dell'art. 113 R.D.

A supporto della propria tesi difensiva il ricorrente asserisce che l'arbitro, in occasione di un colloquio avuto a fine gara con il Dirigente della ASD Guercino 2003 avrebbe precisato di "avere ben chiare le responsabilità in merito a quanto accaduto", riconoscendo che "i fatti accaduti" fossero "maggiormente imputabili" al comportamento degli atleti e dei dirigenti della squadra avversaria che per primi avrebbero "dato fuoco alla miccia".

MOTIVAZIONI

Prima di entrare nel merito della decisione assunta da questa Corte corre l'obbligo di fare presente quanto segue:

- La società ricorrente, se da un lato precisa che la partecipazione alla rissa da parte di propri atleti è avvenuta come reazione a seguito di una precedente aggressione subita, asserendo comunque che certi episodi non sono conformi ai principi di etica sportiva che mai dovrebbero essere disattesi, principi questi perfettamente in linea con i dettami contenuti nella "Carta dei Principi" UISP, dall'altro lato utilizza la non appropriata espressione "scaramuccia", come se con l'utilizzo di questa locuzione si tentasse di mitigare la reale portata degli accadimenti e cioè il fatto che più giocatori si siano presi a pugni e calci.

La Corte Nazionale di Giustizia, verificate le motivazioni che hanno spinto la società ASD Guercino 2003 a ricorrere avverso le decisioni della Commissione di secondo grado, verificate ai

sensi dell'art. 88 R.D. le fonti di prova contenute sia nel ricorso presentato che nel fascicolo all'uopo predisposto dalla Lega Calcio di Ferrara (art.76 R.D.), tutto ciò premesso la Corte è del parere che:

- Viste le prove legali ex. art. 89 R.D. contenute nel fascicolo predisposto dalla Lega Calcio di Ferrara;
- Constatato che, in occasione dell'audizione dell'Arbitro della gara da parte della Commissione di secondo grado, lo stesso precisava che i tesserati di entrambe le Associazioni avevano partecipato ad una rissa prolungata;
- Costatato che i fatti avvenuti in campo risultavano essere stati tanto gravi da dover indurre l'Arbitro a interrompere anzitempo la gara;
- Accertato che dal referto di gara non emergono le circostanze messe in evidenza dal ricorrente;
- Atteso che la società ricorrente non ha portato a questa Corte nuove fonti di prova e che le stesse valutazioni addotte risultano mancanti dei presupposti di prevalenza di cui all'art. 88 comma 3 R.D., rispetto alle prove legali di cui all'art.89 R.D. valutate dai Giudici di 1° e 2° grado;

P.Q.M.

La Corte Nazionale di Giustizia

- **Rigetta** il ricorso presentato dall'ASD Guercino 2003;
- dispone di incamerare la cauzione versata per effetto del rigetto del ricorso;
- dispone la comunicazione della presente decisione alla Lega Territoriale Calcio UISP Comitato di Ferraræ alla Lega Calcio Regionale UISP Emilia Romagna per gli adempimenti di cui all'Art. 95 lettera a) comma 3 R.D.

Così deciso in Perugia, lì 10.12.2013

F.to Silvia Borselli

F.to SilvestroGiamblanco – Componente

F.to VincenzoGresolindo – Componente

CORTE NAZIONALE DI GIUSTIZIA

DECISIONE N. **8/2013** (Stagione Sportiva 2013/2014)

La Corte Nazionale di Giustizia nelle persone dei Sig.ri
Borselli Silvia – Responsabile
Giambianco Silvestro – Componente
Gresolindo Vincenzo – Componente

Ha emanato la seguente decisione
Ricorrente: Società A.P.D. Empires Polisportiva Sarmato
Lega Calcio UISP Comitato Territoriale di Piacenza

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Con atto datato 18 Novembre 2013 a cui si allegava copia del bonifico bancario contenente gli estremi del pagamento della tassa di reclamo, trasmesso per il tramite della Lega Calcio UISP di Piacenza alla segreteria della Corte Nazionale di Giustizia che ha inoltrato il fascicolo al collegio giudicante in data 26.11.2013, il Presidente dell'Associazione A.P.D. Empires Polisportiva Sarmato Sig. Bertolotti Maurizio, proponeva ricorso a questa Corte ai sensi dell'art. 63 lett. b) R.D. avverso la Delibera n. 7 datata 12.11.2013 della Commissione Disciplinare d'Appello di secondo grado della Lega Calcio UISP Emilia Romagna, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 6 del 13.11.2013 della Lega Calcio UISP di Piacenza. Con tale delibera la Commissione Disciplinare di secondo grado rigettava integralmente, ai sensi degli Artt. 70 lett j) e 75 R.D., il ricorso presentato dalla stessa A.P.D. Empires Polisportiva Sarmato avverso le decisioni assunte dalla Commissione Disciplinare di prima istanza, pubblicate sul Comunicato Ufficiale n. 4 del 30.10.2013 della Lega Calcio di Piacenza, in quanto la ricorrente non aveva dimostrato di avere trasmesso copia del ricorso alla "Società Controparte".

I fatti oggetto del ricorso riguardavano la gara del Campionato di Promozione Calcio a 5 disputatasi a Castel San Giovanni, campo Arena Indoor, il 23.10.2013 tra le società Pizzeria Barracuda e l' A.P.D. Empires Polisportiva Sarmato, durante la quale al 25° del secondo tempo veniva espulso per doppia ammonizione il giocatore Previtiera Enzo della società ricorrente che, dopo essere stato sanzionato dall'Arbitro con il cartellino rosso, si scagliava contro un avversario rimasto nel contrasto precedente a terra e lo colpiva con un calcio ad una gamba. A fine gara succedevano altri fatti gravi tali da giustificare il Direttore di gara a redigere apposito supplemento di referto allegato al referto di gara datato 23.10.2013. Sul supplemento di referto l'Arbitro metteva in evidenza i fatti occorsi a fine gara ed in particolare gli atteggiamenti irrispettosi tenuti da Previtiera Enzo nei confronti degli avversari, tali da giustificare la doppia ammonizione durante la gara e gli atteggiamenti "minacciosi" nei riguardi dello stesso Arbitro tenuti da Previtiera Massimo e Bertolotti Maurizio. A detta dello stesso Arbitro si era venuta a creare "un'atmosfera intimidatoria" tale da ritenere che fosse in pericolo la propria incolumità fisica e conseguentemente a portarlo ad assecondare la richiesta impostagli di firmare "quanto loro avevano scritto sulla distinta di gara" ossia la dichiarazione di non essere stato in grado di arbitrare la partita.

La Commissione Giudicante di prima istanza, come in premessa citata, disponeva la squalifica fino al 23 marzo 2014 per il giocatore Previtiera Enzo, la squalifica di 4 giornate per Previtiera Massimo e la squalifica fino al 30 novembre 2013 per Bertolotti Maurizio, veniva inoltre disposta un'ammenda di € 100,00 nei confronti dell' A.P.D. Empires Polisportiva Sarmato. La Commissione Disciplinare d'Appello di secondo, rigettava integralmente il ricorso presentato, in quanto la ricorrente non aveva dimostrato di avere trasmesso copia del ricorso alla "Società Controparte".

Il ricorrente nel gravame presentato a questa Corte chiede: la ripetizione della gara, la restituzione della sanzione pecuniaria di € 100,00 e le riduzioni o l'annullamento delle pene inflitte dalla Commissione Giudicante di prima istanza, confermate integralmente dalla Commissione Disciplinare di secondo grado, causa il rigetto del ricorso, per i giocatori Previtera Enzo, Previtera Massimo e Bertolotti Maurizio. Motivava l'istanza di ripetizione della gara in quanto la Lega Calcio di Piacenza aveva provveduto ad omologare il risultato della gara anche se in presenza di un preavviso di reclamo datato 24.10.2013 presentato dal ricorrente ai sensi dell'Art. 71 lett a) R.D. e per il fatto che il Direttore di Gara avesse dichiarato che "non era stato in grado di arbitrare la partita". Motivava l'istanza di restituzione della sanzione pecuniaria in quanto a suo dire sul comunicato non era citato l'articolo del regolamento che descriveva la tipologia dell'ammenda. Per ultimo motivava le riduzioni o l'annullamento delle pene inflitte ai propri tesserati per il fatto che la Commissione Disciplinare di prima istanza aveva erroneamente citato a corredo delle pene, articoli della Normativa Generale inesistenti. Contestava inoltre che la delibera formulata dalla Commissione Disciplinare di prima istanza fosse stata redatta non in conformità al dettato dell'art. 94 R.D. e per questo da ritenersi nulla. Sul ricorso, inoltre, il ricorrente precisava che non capiva le motivazioni che avessero indotto l'Arbitro a redigere un supplemento di rapporto, atteso che sul referto l'Arbitro aveva già chiarito le motivazioni dell'espulsione del Previtera Enzo, paventando che forse era stato qualcun altro ad indurre lo stesso Direttore di gara a redigere il supplemento di referto.

MOTIVAZIONI

Prima di entrare nel merito della decisione assunta da questa Corte corre l'obbligo di fare presente quanto segue:

- Il ricorrente di norma può presentare i ricorsi ai diversi Organi Giudicanti ed a corredo di questi può presentare tutte le prove ritenute valide, risulta invece inaccettabile che, tra le righe dei ricorsi, i ricorrenti si lascino prendere un po' la mano, ricorrendo ad "illazioni" tra l'altro non provate. La forma del ricorso, così come tra l'altro menzionata dal ricorrente, è disciplinata dall'Art. 70 R.D., il quale detta i contenuti a cui il ricorrente deve attenersi e cioè l'esposizione sommaria dei motivi di contestazione, l'indicazione delle prove e la formulazione delle conclusioni, come si vede non vi è spazio per le illazioni non provate, che tra l'altro, nei casi previsti dalla normativa, potrebbero essere sanzionate disciplinarmente.
- L'Arbitro a fine gara è tenuto a redigere apposito referto, da trasmettere all'Organo di Giustizia Sportiva, è sua facoltà redigere ed allegare apposito supplemento di referto per fatti che necessitano di essere meglio esplicitati, per cui per un mero motivo di spazio (mancanza di righe sul referto) tale integrazione può essere trascritta in una ulteriore pagina integrativa. Sul referto deve essere menzionata l'esistenza di eventuale supplemento da allegare allo stesso referto ufficiale.
- L'art. 66 secondo comma R.D. prevede che non sono ammessi reclami o ricorsi avverso la regolarità di svolgimento delle gare per fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall'arbitro o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi, unica eccezione a questa previsione è il caso dell'errore tecnico (art. 39 R.D.) che consiste nell'erronea applicazione da parte dell'arbitro di norme o regole di gioco, al di fuori della sua discrezionale valutazione. L'asserita, dalla ricorrente, scarsa esperienza del direttore di gara non è tale certamente da configurare di per sé errore tecnico ai sensi della Normativa Generale e dunque da determinare la ripetizione della gara.

La Corte Nazionale di Giustizia, verificate le motivazioni che hanno spinto la società A.P.D. Empires Polisportiva Sarmato a ricorrere avverso le decisioni della Commissione Disciplinare d'Appello di secondo grado, verificate ai sensi dell'art. 88 R.D. le fonti di prova contenute nel ricorso presentato, è del parere che:

- Viste le prove legali ex art. 89 presentate a corredo del ricorso;
- Viste le decisioni assunte dalla Commissione Disciplinare di prima istanza, pubblicate sul Comunicato Ufficiale n. 4 del 30.10.2013 della Lega Calcio di Piacenza, circa i fatti occorsi durante e dopo la gara del Campionato di Promozione Calcio a 5 disputatasi a Castel San Giovanni, campo Arena Indoor, il 23.10.13 tra le società Pizzeria Barracuda e l' A.P.D. Empires Polisportiva Sarmato.
- Constatato che la formulazione dell'art. 94 R.D.– forma della decisione disciplinare – prevede che tale decisione debba avere, a pena nullità, il seguente contenuto:
 - indicazione dell'Organo Giudicante;
 - nome e cognome del socio e/o denominazione dell'Associazione nei cui confronti è adottata la decisione;
 - motivazione, con facoltà delle Leghe Calcio locali di escludere – solo nei giudizi di primo grado- tale formalità, purchè sia sempre indicata la norma violata;
 - provvedimento adottato;
 - data dell'emissione della decisione;
 - sottoscrizione del giudice emanante o indicazione del suo nominativo;
- Verificato che la delibera assunta dalla Commissione Disciplinare di prima istanza risulta carente nei seguenti punti:
 - a) non viene indicato l'organo giudicante;
 - b) è menzionata erroneamente l'Associazione nei cui confronti vengono adottati i provvedimenti disciplinari;
 - c) sono erroneamente indicati gli articoli violati posti a fondamento della decisione. Si fa infatti riferimento agli articoli 15 comma 132 e 17 comma 136, non considerando il fatto che le previsioni disciplinari di cui al titolo V del Regolamento Disciplina costituiscono articoli a sé stanti e non commi degli articoli di cui al titolo II, sezione II, che tipizzano le tipologie di illecito;
 - d) non viene indicato l'art. 127 R.D., espulsione per somma di ammonizioni in campo, a carico di Previtera Enzo, inoltre in relazione all'ammenda di € 100,00 comminata al ricorrente manca completamente l'indicazione dell'articolo della normativa violata;
 - e) la delibera risulta inoltre mancante della sottoscrizione del giudice emanante o dell'indicazione del suo nominativo;
- Vista la Delibera n. 7 datata 12.11.2013 della Commissione Disciplinare d'Appello di secondo grado della Lega Calcio UISP Emilia Romagna, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 6 del 13.11.2013 della Lega Calcio UISP di Piacenza, con la quale la Commissione Disciplinare di secondo grado, rigettava integralmente il ricorso presentato dalla stessa A.P.D. Empires Polisportiva Sarmato avverso le decisioni assunte dalla Commissione Disciplinare di prima istanza, ai sensi degli Artt. 70 lett. j) e 75 R.D., in quanto la ricorrente non aveva dimostrato di avere trasmesso copia del ricorso alla "Società Controparte";
- Constatato che la motivazione addotta dalla Commissione Disciplinare d'Appello di secondo grado manca di presupposto giuridico, in quanto il ricorso presentato non addebita alcun illecito all'Associazione Pizzeria Barracuda o a suoi Soci, pertanto la fattispecie in questione non rientra tra

quelle contemplate dall'Art 75, 4 comma, che prevede l'obbligo dell'invio di copia del ricorso al Socio o all'Associazione a cui l'atto illecito sia addebitato al solo scopo di consentire a quest'ultima di svolgere le proprie deduzioni nell'eventuale controricorso ai sensi dell'art. 78 R.D.;

- Visto il contenuto del supplemento di referto arbitrale datato 23.10.2013, dal quale è emerso che a detta dello stesso Arbitro si era venuta a creare "un'atmosfera intimidatoria" tale da ritenere che fosse in pericolo la propria incolumità fisica e conseguentemente a portarlo ad assecondare la richiesta impostagli di firmare "quanto loro avevano scritto sulla distinta di gara", questa Corte è del parere che durante il giudizio in terzo grado è emerso un fatto illecito nuovo, non giudicato nelle istanze precedenti, riconducibile all'art. 19 lett. b) R.D., sanzionabile ex art. 146 R.D, pertanto, ai sensi dell'art. 92 R.D. non può adottare provvedimenti in merito, ma deve segnalarli al Giudice di primo grado affinché proceda.

P.Q.M.

La Corte Nazionale di Giustizia

- **Accoglie** il ricorso presentato dall' A.P.D. Empires Polisportiva Sarmato;
- Dispone che vengano annullati i dispositivi indicati nella Delibera della Commissione Disciplinare di prima istanza pubblicati sul Comunicato Ufficiale n. 4 del 30.10.2013 della Lega Calcio di Piacenza in quanto la decisione risulta essere NULLA ai sensi dell'art. 94 R.D.;
- Dispone che venga annullato il dispositivo indicato nella Delibera n. 7 della Commissione Disciplinare d'Appello di secondo grado pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 6 del 13.11.2013 della Lega Calcio UISP di Piacenza, in quanto mancante di presupposto giuridico;
- Dispone la restituzione della cauzione versata per effetto dell'accoglimento del ricorso;
- Dispone che il Giudice di primo grado provveda, ai sensi dell'Art. 88 R.D., ad acquisire d'ufficio gli elementi di prova tendenti ad accertare la veridicità dei fatti esposti dall'arbitro sul supplemento arbitrale datato 23.10.2013. A tale scopo, si dovrà escutere in merito il direttore di gara affinché chiarisca in modo univoco i fatti e gli autori dell'illecito;
- Dispone la comunicazione della presente decisione alla Lega Territoriale Calcio UISP Comitato di Piacenza e alla Lega Calcio Regionale UISP Emilia Romagna per gli adempimenti di cui all'Art. 95 lettera a) comma 3 R.D.

Così deciso in Perugia, lì 23.12.2013

F.to Silvia Borselli

F.to Silvestro Giambianco – Componente

F.to Vincenzo Gresolindo – Componente

CORTE NAZIONALE DI GIUSTIZIA

DECISIONE N. **9/2013** (Stagione Sportiva 2013/2014)

La Corte Nazionale di Giustizia nelle persone dei Sig.ri
Borselli Silvia – Responsabile
Giambianco Silvestro – Componente
Gresolindo Vincenzo – Componente

Ha emanato la seguente decisione
Ricorrente : Società A.S.D. CA DE BE
Lega Calcio UISP Comitato Territoriale di Forlì Cesena

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Con atto datato 22 Novembre 2013 a cui si allegava copia del bonifico bancario contenente gli estremi del pagamento della tassa di reclamo, trasmesso per il tramite della Lega Calcio UISP di Forlì Cesena ed indirizzato alla segreteria della Corte Nazionale di Giustizia che ha inoltrato il fascicolo al collegio giudicante in data 26.11.2013, il Presidente dell'Associazione A.S.D. Ca De Be Sig. Luca Maldini, proponeva a questa Corte Nazionale di Giustizia ricorso ai sensi dell'art. 63 lett. b) R.D., avverso la Delibera n. 6 datata 12.11.2013 della Commissione Disciplinare d'Appello di Secondo Grado della Lega Calcio UISP Emilia Romagna, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 8 del 16.11.2013 della Lega Calcio UISP di Forlì Cesena, con la quale, detta Commissione Disciplinare, rigettava integralmente il ricorso presentato dalla stessa A.S.D. Ca De Be avverso le decisioni assunte dalla Commissione Disciplinare di primo grado di Cesena. I fatti oggetto del ricorso riguardavano la gara di Campionato di serie "B" di calcio a 7 svoltasi a Bussecchio (FC) il 10.10.2013 tra le società Dozza 7 e A.S.D. Ca De Be, durante la quale, al 1° minuto di recupero, il giocatore Simone Rosetti n. 9 della A.S.D. Ca De Be dava un pugno in faccia al n° 18 del Dozza 7 causandogli un taglio al labbro e provocandogli un gonfiore al naso. Subito dopo intervenivano i giocatori del Dozza 7 Marco Valdifiori, Marco Valentini e Nicola Bonfissuto, il primo centrava con due pugni il volto del Rosetti che cadeva a terra, subito dopo gli altri due giocatori lo colpivano alla schiena con dei calci, da qui si veniva a creare una rissa che portava all'espulsione dei sopra citati giocatori e all'adozione dei successivi provvedimenti disciplinari da parte del Giudice di Primo Grado che sanzionava tutti i partecipanti alla rissa ed in particolare disponeva la squalifica del Rosetti fino al 9 ottobre 2014 ex art. 136 R.D. Ed è contro tale sanzione che viene proposto il presente gravame nel quale il ricorrente chiede alla Corte Nazionale di Giustizia in via principale la revoca e/o l'annullamento del provvedimento disciplinare disposto nei confronti del proprio tesserato Simone Rosetti dalla Commissione Giudicante di prima istanza, confermata integralmente dalla Commissione di secondo grado ed in via subordinata la riduzione della squalifica. Il ricorrente fa presente che l'arbitro "non ha assistito direttamente all'episodio" che ha visto protagonista il proprio tesserato, in quanto a suo dire il direttore di gara era a colloquio con lo stesso scrivente, ma in ogni caso contesta l'errata applicazione, da parte della Commissione Disciplinare di primo grado, dell'art. 136 R.D., in considerazione del fatto che "il Rosetti stava per battere un calcio di punizione per cui tale circostanza non può configurare né un'ipotesi di "gioco fermo" né tantomeno una "situazione chiaramente estranea alla fase di gioco in corso". In seguito a questa argomentazione chiedeva la derubricazione dell'art. 136 R.D. a "scorrettezza in azione di gioco" prevista e punita dall'art. 133 R.D. o in subordine in "scorrettezza a gioco fermo o in situazione chiaramente estranea alla fase di gioco in corso" prevista e punita dall'art. 134 R.D. o, in ulteriore subordine, in "atto di violenza in azione di gioco" prevista e punita dall'art. 135 R.D.

MOTIVAZIONI

Prima di entrare nel merito della decisione assunta da questa Corte, corre l'obbligo di fare presente quanto segue:

- L'art. 27 R.D. – criteri di applicazione della sanzione – prevede che la sanzione debba essere graduata, tra il minimo ed il massimo previsto per la sanzione applicabile al caso concreto, tenendo conto della gravità del fatto. La gravità del fatto deve valutarsi in relazione al comportamento del responsabile sia al momento del compimento del fatto stesso, sia ai momenti immediatamente antecedenti o susseguenti allo stesso. Deve altresì tenersi conto degli effetti dannosi dell'atto illecito e in genere della offensività del comportamento rispetto ai principi della Carta. La norma in parola non prevede dunque un puro e semplice calcolo matematico, ma dà al Giudice la facoltà di graduare la sanzione di base sia verso il basso (minimo edittale) che verso l'alto (massimo edittale) a secondo della gravità dei fatti e dei dettami contenuti nella "Carta dei Principi". Nulla in linea di principio vieta al giudice di calcolare la pena base applicando il massimo edittale ed aggiungendo eventualmente ad essa delle aggravanti.

La Corte Nazionale di Giustizia, verificate le motivazioni che hanno spinto la società A.S.D. Ca De Be a ricorrere avverso le decisioni della Commissione di secondo grado, verificate ai sensi dell'art. 88 R.D. le fonti di prova contenute nel ricorso presentato, è del parere che:

- Viste le prove legali di cui all'art. 88 contenute nel ricorso;
- Viste le decisioni assunte dalla Commissione Disciplinare di prima istanza, pubblicate sul Comunicato Ufficiale n. 5 del 26.10.2013 della Lega Calcio di Forlì Cesena, circa i fatti occorsi durante la gara del Campionato di serie "B" di calcio a 7 svoltasi a Bussecchio il 10.10.2013 tra le società Dozza 7 e A.S.D. Ca De Be;
- Constatato che in occasione dell'audizione dell'Arbitro della gara, da parte della Commissione di secondo grado, lo stesso confermava che al 1° minuto di recupero il giocatore Rosetti Simone "dava" un pugno in faccia al n° 18 del Dozza 7 procurandogli un taglio al labbro e un rigonfiamento al naso;
- Costatato che l'arbitro sui propri referti (referto e supplemento) nel descrivere i fatti accaduti in campo utilizza sempre la locuzione "dava" per indicarne la volontarietà, sia che i fatti siano da addebitare al giocatore della società ricorrente, sia a quelli addebitabili ai giocatori della società Dozza 7 e dunque appare corretta la qualificazione del pugno come atto di violenza, così come descritto dall'art. 17 R.D.;
- Constatato che risulta correttamente applicato, da parte della Commissione Disciplinare di primo grado, il concetto di "gioco fermo", vista la Normativa Generale ed in particolare l'art. 8 comma 2 R.D. che chiarisce in modo inequivocabile cosa si intende per "gioco fermo" ossia "la fase della gara in cui il pallone non è in gioco (regola n. 9 del gioco del calcio)". La predetta regola chiarisce in particolare che per "pallone in giuoco" si intende quando lo stesso "è in grado di produrre fatti di ordine tecnico agli effetti del giuoco". Nel caso di specie il gioco era da considerarsi fermo perché, a detta dello stesso ricorrente, "veniva fischiata alla Ca De Be una punizione, della cui battuta si incaricava il Sig. Rosetti Simone, a quel punto due giocatori della squadra avversaria si frapponavano tra lui ed il pallone impedendogli di fatto la battuta";

dunque, al momento dei fatti, il pallone ancora non era in grado di produrre fatti di ordine tecnico agli effetti del giuoco" (due avversari gli impedivano la battuta) e quindi non era in gioco;

- Constatato che le richieste di derubricazione, per quanto sopra, sono solo tendenti alla riduzione della sanzione e non ad acclarare la non corretta applicazione dell'art. 136 R.D.;

- Accertato che dal referto di gara non emergono le circostanze messe in evidenza dal ricorrente;
- Atteso che la società ricorrente non ha portato a questa Corte nuove fonti di prova e che le stesse valutazioni addotte risultano mancanti dei presupposti di prevalenza di cui all'art. 88 comma 3, rispetto alle prove legali di cui all'art.89 R.D. valutate dai Giudici di 1° e 2° grado;

P.Q.M.

La Corte Nazionale di Giustizia

- **Rigetta** il ricorso presentato dall' A.S.D. Ca De Be;
- dispone di incamerare la cauzione versata per effetto del rigetto del ricorso;
- dispone la comunicazione della presente decisione alla Lega Territoriale Calcio UISP Comitato di Forlì Cesena e alla Lega Calcio Regionale UISP Emilia Romagna per gli adempimenti di cui all'Art. 95 lettera a) comma 3 R.D.

Così deciso in Perugia, lì 23.12.2013

F.to Silvia Borselli

F.to Silvestro Giamblanco – Componente

F.to Vincenzo Gresolindo – Componente

CORTE NAZIONALE DI GIUSTIZIA

DECISIONE N. 1/2014 (Stagione Sportiva 2013/2014)

La Corte Nazionale di Giustizia nelle persone dei Sig.ri
Borselli Silvia – Responsabile
Giambianco Silvestro – Componente
Gresolindo Vincenzo – Componente

Ha emanato la seguente decisione
Ricorrente: Società –A.C.D. PACIANO 1983
Lega Territoriale Calcio UISP Trasimeno

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Con atto datato 23 Novembre 2013, trasmesso mediante raccomandata alla segreteria della Corte Nazionale di Giustizia e pervenuto in data 29.11.2013, il Presidente dell'Associazione A.C.D. PACIANO 1983, Sig. Abramo Cherubini, proponeva a questa Corte Nazionale di Giustizia ricorso avverso la Delibera n. 1 datata 13.11.2013 della Commissione Disciplinare D'Appello di II grado della Lega Calcio UISP Umbria, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 12 de 21.11.2013 della stessa Lega Calcio. I fatti oggetto del ricorso riguardavano la gara dell'ultima giornata del girone eliminatorio del "Torneo Billi", organizzato dalla Lega Calcio UISP Trasimeno, disputata l'08.10.2013 e terminata con il risultato di 1-2 in favore dell' Associazione A.C.D. Paciano 1983. A seguito della partita la Società GS Arci Chianacce proponeva reclamo in Primo Grado contestando ai sensi dell'art. 23 delle "Norme di Partecipazione 2013-2014" pubblicate sul Comunicato n. 1 della Lega Calcio Trasimeno dell'11.07.2013, la legittimità della partecipazione alla gara dei giocatori Della Chiana Marco e Fuschiotto Jonni, tesserati con l'A.C.D. PACIANO 1983. Tale reclamo veniva respinto dalla Commissione Giudicante di primo grado che, con delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 10 del 24.10.2013 lo rigettava per irregolarità nella presentazione, ai sensi degli articoli art. 70 e 71 del Regolamento Disciplina UISP, disponendo l'omologazione del risultato della gara. La stessa società proponeva ulteriore ricorso avverso la delibera di primo grado alla Commissione Disciplinare D'Appello di II grado della Lega Calcio UISP Umbria, che così come in premessa citato, pur riconoscendo la buona fede della Società A.C.D. Paciano 1983, accoglieva il gravame, disponendo l'annullamento della delibera della Commissione Giudicante di primo grado e la perdita della gara con il risultato 0-3 a carico della società l'A.C.D. PACIANO 1983, per violazione dell'Art. 23 delle già citate Norme di Partecipazione alle attività ufficiali della Lega Calcio Trasimeno.

Nei confronti di tale delibera l'A.C.D. PACIANO 1983, presenta l'attuale ricorso, il cui fascicolo è pervenuto alla Corte Nazionale in data 4.12.2013. La Società ricorrente contesta i provvedimenti adottati dalla Commissione Disciplinare D'Appello di II grado della Lega Calcio UISP Umbria e trae spunto dalle delibere emesse durante i due gradi di giudizio per affermare in primis la legittimità della delibera di primo grado, sostenendo che il ricorso proposto dal GS Arci Chianacce fosse affetto da evidente vizio formale, vengono inoltre evidenziate palesi disparità di interpretazione del regolamento contenute nella delibera di secondo grado. La società ricorrente cita infatti l'art. 23 delle "Norme di Partecipazione 2013 -2014" alle attività ufficiali della Lega Calcio Trasimeno che prevede che i tesseramenti dei giocatori debbano avvenire entro il martedì di ogni settimana e che sui comunicati ufficiali debbano essere formalizzati gli elenchi dei tesserati ammessi a partecipare alle gare successivamente alla loro pubblicazione, chiarendo che solo il giorno 03.10.2013 (giovedì) con il comunicato n. 7, cioè solo dopo la fine della fase a gironi, venivano pubblicati gli elenchi dei giocatori di tutte le squadre. La partita oggetto del ricorso doveva essere disputata il 28.09.2013 e solo a causa di un rinvio veniva svolta in data 08.10.2013. La ricorrente mette dunque in evidenza il fatto che tutte le partite svolte prima dell'uscita del Comunicato numero 7 si fossero disputate, di fatto,

senza dare corso al dettato di cui all'art. 23, senza cioè che le società potessero controllare se i giocatori schierati in campo fossero stati tesserati entro il martedì precedente la gara, anzi precisa che "tutte le altre squadre partecipanti al Billi hanno regolarmente tesserato atleti nei giorni di giovedì per poi inserirli nella gara del sabato successivo senza che tali nominativi fossero pubblicati sul comunicato ufficiale".

In seguito alle suddette argomentazioni la ricorrente chiede l'accoglimento del ricorso e la revisione del giudizio espresso dalla Commissione Disciplinare D'Appello di II grado della Lega Calcio UISP Umbria.

MOTIVAZIONI

La Corte, preso atto del ricorso e dei motivi addotti dal ricorrente, è del parere che:

- Viste le "Norme di Partecipazione 2013-2014" pubblicate sul Comunicato n. 1 del 11.07.2013 della Lega Calcio Trasimeno che disciplinano la partecipazione alle attività ufficiali della Lega Calcio;
- Visti i dettami dell'Art.23 delle stesse " Norme di Partecipazione" che disciplinano la – Richiesta di Tesseramento - ed in particolare:
 - 3° comma "Durante l'anno, la richiesta di nuovi cartellini deve essere effettuata entro il Martedì di ogni settimana, il ritiro potrà essere effettuato il Giovedì insieme al Comunicato Ufficiale, e comunque non è possibile disputare la gara senza il cartellino rilasciato dalla struttura UISP Comprensoriale. Se la richiesta di un nuovo tesseramento è effettuata il Giovedì, il sabato successivo il nuovo tesserato non potrà essere messo in lista gara in quanto non coperto da assicurazione. Durante tutto l'anno il nuovo tesserato potrà giocare solo dopo che i suoi dati anagrafici saranno pubblicati nel Comunicato Ufficiale".
- Visti i Comunicati Ufficiali nn. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pubblicati dalla Lega Calcio Trasimeno e riguardanti i risultati delle partite del Torneo Billi;
- Visto il Comunicato Ufficiale n. 7 del 03.10.2013 riguardante la 3ª giornata del Torneo Billi;
- Visto il Comunicato Ufficiale n. 8 del 10.10.2013 riguardante la 3ª giornata del Torneo Billi recupero;
- Viste le Norme riguardanti il tesseramento UISP 2013-14 adottate dal Consiglio Nazionale in data 22.06.2013;
- Visti gli accertamenti effettuati tramite l'Ufficio Tesseramento della Lega Calcio UISP Nazionale;
- Visti gli artt. 16 lett.a) e 56 lett. a) R.A. che regolamentano e disciplinano il Tesseramento degli atleti e la legittimazione a partecipare alle gare;
- Considerato che con la pubblicazione dell'art. 23 la Lega Calcio Trasimeno ha inteso regolamentare e disciplinare le modalità di tesseramento dei giocatori, motivando in particolare che "se la richiesta di un nuovo tesseramento è effettuata il Giovedì, il sabato successivo il nuovo tesserato non potrà essere messo in lista gara in quanto non coperto da assicurazione", tale giustificazione, a detta della stessa Lega Calcio, è dovuta ad un fatto meramente tecnico in quanto il giocatore non risulta coperto da assicurazione, più che ad un fatto organizzativo; la motivazione risulta però in contrasto con le norme riguardanti il tesseramento UISP 2013-14 adottate dal Consiglio Nazionale in data 22.06.2013 e con quanto previsto dagli artt. 16 lett. a) e 56 lett. a) R.A. della Normativa Generale UISP. Le norme riguardanti il tesseramento UISP 2013-14 adottate dal Consiglio Nazionale prevedono infatti che la copertura assicurativa "decorre dalle ore 24.00 della data riportata sulla tessera", mentre gli artt. 16 lett.a) e art. 56 lett. a) del Regolamento Attività UISP stabiliscono rispettivamente che "gli atleti che intendono partecipare all'attività della Lega Calcio devono essere tesserati alla UISP"; (art. 16, lett. a) e che "soltanto il possesso della Tessera UISP, ottenuta nel rispetto dello Statuto e del Regolamento Nazionale UISP e del presente regolamento, legittima il Socio a prendere parte alle gare" (art. 56 lett. a). Dai dati forniti dall'Ufficio Tesseramento della UISP Nazionale si evince che i giocatori Della Chiana Marco e Fuschiotto Jonni della A.C.D. PACIANO 1983, sono stati tesserati in data 03.10.2013 e che hanno preso parte alla gara dell'8.10.2013 e cioè successivamente alle 24 ore previste dalle Norme sul Tesseramento UISP adottate dal Consiglio Nazionale per il riconoscimento della copertura assicurativa, ed inoltre successivamente al sabato

così come indicato nell'art. 23 (vedi punto d) delle Norme di Partecipazione pubblicate sul Comunicato n. 1 della Lega Calcio Trasimeno dell'11.07.2013. Tutto ciò premesso e considerato, i due atleti dal punto di vista formale/assicurativo erano titolati a prendere parte alla gara dell'8.10.2013.

- Dalla visione dei Comunicati Ufficiali pubblicati dalla Lega Calcio UISP Trasimeno si evince inoltre che fino al Comunicato n. 6 del 30.09.2013, la Lega calcio non ha mai pubblicato i previsti dati anagrafici dei giocatori autorizzati a prendere parte alle gare, di fatto contravvenendo ai dettami dell'Art. 23 "Norme di Partecipazione 2013- 2014". Con la pubblicazione del Comunicato Ufficiale n. 7 del 03.10.2013 la Lega Calcio pubblicava gli elenchi dei giocatori tesserati al 02.10.2013 delle società che avevano completato i gironi di qualificazione del Torneo Billi, ma inserendo anche gli atleti delle due società GS Arci Chianacce - A.C.D. PACIANO 1983 che, a causa di un precedente rinvio, dovevano ancora disputare l'ultima partita del girone eliminatorio calendarizzata originariamente in data 28.09.2013. Tra gli atleti non risultavano i giocatori Della Chiana Marco e Fuschiotto Jonni, giocatori autorizzati a giocare ai sensi dell'art. 23 solo dopo la pubblicazione dei loro dati anagrafici avvenuta con il Com. Uff. n. 8 del 10.10.2013.
- Dalla visione complessiva della documentazione di cui sopra appare però evidente che l'art. 23 detti condizioni in contrasto con le norme di tesseramento contenute nella Normativa Generale e che lo stesso articolo sia stato disatteso dalla stessa Lega Calcio che ha permesso ai giocatori delle società partecipanti al Torneo Billi di giocare anche se i loro dati anagrafici non erano stati pubblicati sui comunicati Ufficiali, eccezione fatta per le società GS Arci Chianacce e A.C.D. PACIANO 1983, che prima dell'ultima gara, giocata l'08.10.2013, hanno visto pubblicati gli elenchi dei giocatori ammessi.
- Da quanto sopra si evince dunque che la pubblicazione degli elenchi degli atleti avvenuta in data 03.10.2013 ha causato una evidente disparità di applicazione dell'art. 23, di fatto contravvenendo al principio di imparzialità, secondo cui la Lega è vincolata ad applicare la norma in modo eguale, senza arbitrarie differenziazioni di trattamento a favore o a danno dei singoli interessati.

P.Q.M.

La Corte Nazionale di Giustizia

- Per le motivazioni sopra esplicitate, **accoglie il ricorso**;
- dispone che venga annullato il dispositivo indicato nella Delibera della Commissione Disciplinare D'Appello di II grado della Lega Calcio UISP Umbria, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n.12 del 21.11.2013;
- dispone di omologare il risultato della gara;
- dispone la restituzione della cauzione versata per effetto dell'accoglimento del ricorso;
- dispone la comunicazione della presente decisione alla Lega Territoriale Calcio UISP Comitato del Trasimeno e alla Lega Calcio UISP Regionale Umbria, per gli adempimenti di cui all'Art. 95 lettera a) comma 3 R.D.

Così deciso in Perugia, lì 3.1.2014

F.to Silvia Borselli
F.to Silvestro Giambianco – Componente
F.to Vincenzo Gresolindo – Componente

BUONO D'ORDINE PER MATERIALE "LINEA AGLA"
DISPONIBILE PER LA DISTRIBUZIONE TRAMITE LA SEGRETERIA LEGA NAZIONALE CALCIO UISP

DATA ORDINE	PER CONTO DEL COMITATO TERR.LE
SIG.	
INCARICO:	INDIRIZZO:
CELL:	
TEL:	CAP:
FAX:	E-MAIL:

MATERIALE	Quantità	Colore	Taglia	Prezzo	Importo €
KIT COMPLETO ARBITRO composto da N°1 maglia m.l.; N°1 maglia m.c.; N°1 pantaloncino; N°1 calzettone				€ 54,80	
MAGLIA ARBITRO M.LUNGA (colori disp. giallo- nero-rosso)				€ 22,30	
MAGLIA ARBITRO M.CORTA (colori disp. giallo- nero-rosso)				€ 22,30	
PANTALONCINO ARBITRO nero				€ 12,00	
CALZETTONE ARBITRO nero con logo UISP				€ 5,90	
KIT RAPP.ZA POLO TIM MC bianca + PANTA CASUAL blu navi				€ 16,50	
BORSA ARBITRO				€ 19,00	
TUTA MICROFIBRA/interno rete R200				€ 28,00	
TUTA poliestere R200				€ 23,00	
GIACCONE RAPPRESENTANZA BW740/PILE				€ 39,00	
GIACCONE RAPPRESENTANZA NO PILE 1030				€ 28,00	
BOMBER RR800				€ 32,00	
TUTA FELPATA Z100				€ 28,00	
TUTA MEXICO				€ 20,00	
ANTIPIOGGIA RAIN JACKET / K-WAY				€ 12,00	
PALLONI CALCIO A 11 K1				€ 50,00	
PALLONI CALCIO A 11 K50				€ 27,00	
PALLONI CALCIO A 11 K100 E R100				€ 10,00	
PALLONI CALCIO A 5 BOLA ONE				€ 35,00	
PALLONI CALCIO A 5 F100				€ 16,00	
FISCHIETTO FOX				€ 6,60	
COPPIA BANDIERINE				€ 15,60	
MONETA TESTA/CROCE METALLO				€ 2,50	
				TOTALE ORDINE	€

TUTTI I PRODOTTI SONO VISIBILI SUL SITO www.agla.it

Tutti i prezzi sopra riportati si intendono comprensivi di IVA. Per ordinare il materiale compilare il presente modulo ed inviare alla Segreteria Lega Nazionale Calcio UISP con un fax (075 5726684) o con una e-mail (calcio@uisp.it). Le spese di spedizione sono a carico del destinatario ed ammontano da un minimo di € 14,60 ad un massimo di € 18,60.

**BUONO D'ORDINE PER MATERIALE DISPONIBILE
PRESSO IL MAGAZZINO LEGA NAZIONALE CALCIO UISP**

DATA ORDINE	PER CONTO DEL COMITATO TERR.LE
SIG.	
INCARICO:	INDIRIZZO:
CELL:	
TEL:	CAP:
FAX:	E-MAIL:

MATERIALE	QUANTITÀ N°	COSTO UNITARIO	IMPORTO €
NORMATIVA LEGA CALCIO EDIZ. SETTEMBRE 2009		€ 2,00	
REGOLAMENTO CASISTICA EDIZ. MARZO 2010		€ 5,00	
PORTACARTELLINI CON CARTELLINO ROSSO E GIALLO		€ 1,50	
TACCUINO COMPLETO IN E. PELLE "ELEGANT"		€ 9,80	
MATITINA		€ 0,85	
CARTELLINO SEGNARETI CA11		€ 0,10	
CARTELLINO SEGNARETI CA7 - CA5		€ 0,10	
DISTINTIVO CAMPIONE TERRITORIALE		€ 2,45	
DISTINTIVO CAMPIONE PROVINCIALE		€ 2,45	
DISTINTIVO CAMPIONE REGIONALE		€ 2,45	
DISTINTIVO ARBITRO RICAMATO		€ 4,40	
TESSERA ARBITRO		€ 2,00	
TESSERA ALLENATORE		€ 2,00	
TESSERA DIRIGENTE DI LEGA		€ 2,00	
TESSERA OSSERVATORE		€ 2,00	
BOLLINO RINNOVO TESSERA STAGIONE 2013/14		€ 0,20	
REFERTO ARBITRO CALCIO (non disponibile)			
REFERTO GUARDALINEE (non disponibile)			
REFERTO OSSERVATORE DI LEGA (non disponibile)			
REFERTO OSSERVATORE (non disponibile)			
GAGLIARDETTO (non disponibile)			
	TOTALE ORDINE		€

Tutti i prezzi sopra riportati si intendono comprensivi di IVA. Per ordinare il materiale compilare il presente modulo ed inviare alla Segreteria Lega Nazionale Calcio UISP con un fax (075 5726684) o con una e-mail (calcio@uisp.it). Le spese di spedizione sono a carico del destinatario ed ammontano da un minimo di € 14,60 ad un massimo di € 18,60.